

Allegato A) al rep.num. **113.304-31.903**

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, DOMICILIO SOCI

ARTICOLO 1)

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**ACISERVICE MODENA S.R.L.**".

La società è costituita ed opera nel rispetto del modello "in house providing", così come regolamentato dalla normativa europea e nazionale, nei confronti dell'Automobile Club Modena. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato con il quale l'Automobile Club Modena intende affidare e/o delegare parte dei compiti e funzioni relativi alle proprie attività statutarie.

ARTICOLO 2)

1. La società ha sede nel **Comune di Modena.**

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune, tenuto conto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, potrà essere deciso dall'Organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

3. Parimenti, e salvo quanto disposto in tema di controllo analogo, con decisione dell'Organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere

succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la delibera autorizzativa del socio unico.

ARTICOLO 3)

La durata della società è fissata fino al **2100**.

ARTICOLO 4)

1. Il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

2. E' onere del socio unico comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 5)

La società ha per oggetto:

La prestazione di servizi inerenti il settore automobilistico e della mobilità in generale ad essa affidati e/o delegati dall'Automobile Club Modena nell'ambito dei compiti statutari di quest'ultima.

Tali servizi potranno essere resi sia direttamente a favore dell'ente controllante, sia a favore dei soci Aci che di terzi in genere. La produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e purchè, in ogni caso, oltre l'ottanta per cento dei ricavi complessivi sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

- essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, turistiche ed editoriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale;

- essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

TITOLO III

CAPITALE - QUOTE

ARTICOLO 6)

1. Il capitale sociale è di **Euro 416.000,00 (quattrocentosedicimila virgola zero zero)** ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. Al fine di assicurare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio da parte del socio unico del controllo analogo sulla società simile a quello esercitato sui propri servizi - secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di affidamenti secondo il modulo in house providing- il capitale sociale è permanentemente detenuto in modo totale dall'Automobile club di Modena. In caso di cessione di quote, questa potrà avvenire anche a terzi, purchè l'eventuale nuovo socio sia un soggetto pubblico. E' espressamente preclusa qualsiasi cessione di quote a soggetti privati. Sono parimenti vietati la costituzione e/o il trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote sociali.

4. In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7)

I crediti derivanti da finanziamenti del socio unico alla società non sono produttivi di interessi salvo diversa decisione dell'Automobile club Modena.

ARTICOLO 8)

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica.

2. In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamen-

to a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

ARTICOLO 8) BIS

La società può emettere titoli di debito in forza di delibera dell'assemblea adottata con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

ARTICOLO 9)

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, purchè pari ad un Euro o suoi multipli.

2. Salvo diversa convenzione, si presume che le partecipazioni dei soci siano proporzionali ai conferimenti effettuati.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 10)

10.1 Il socio esercita il controllo, nei confronti della società, analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto.

10.2 Al socio è riconosciuto un potere di controllo e di vigilanza sulle attività della società in house, strettamente analogo a quello che esercita nei confronti delle proprie strutture organizzative. Il

controllo di cui sopra si esercita nelle forme del controllo strategico; controllo di gestione; controllo sulla regolarità contabile.

10.3. In caso di ingresso nella società di nuovi soci, quali amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, gli stessi dovranno sottoscrivere apposito accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.

10.4. La società dovrà indicare la propria soggezione all'attività di Direzione e Coordinamento dell'Automobile club di Modena negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del codice civile.

ARTICOLO 11

Ferme rimanendo le competenze dell'assemblea dei soci in fase di approvazione, le materie su cui deve essere preventivamente esercitato il controllo analogo riguardano tutti quegli atti a valenza strategica per la società, quali in particolare:

1. L'approvazione della proposta di budget della società su base annuale e pluriennale.

2.1'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore supe-

riore a 30.000 (trentamila euro).

3.1'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000 (trentamila euro).

4.1'approvazione delle decisioni inerenti la partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali.

5. l'approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamila euro).

TITOLO IV

ASSEMBLEA SOCI

ARTICOLO 12)

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori
- i) Le decisioni inerenti i criteri generali di organizzazione della società
- j) L'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente
- k) L'approvazione della proposta di budget della società su base annuale e pluriennale .
- l) l'approvazione di piani di investimento, complessivi o relativi a singole strutture di valore superiore a 20.000 (ventimila euro).
- m) l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno di risorse umane su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamila euro).
- n) l'approvazione delle decisioni inerenti la par-

tecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali.

o) approvazione di documenti di programmazione degli acquisti e servizi su base annuale e pluriennale di valore superiore a 30.000,00 (trentamila euro).

ARTICOLO 13)

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g) del precedente articolo oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 14)

1. L'assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata ar ricevuta dai soci, nel domicilio risultante dal Libro dei soci, dai sindaci e dal revisore, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci ed ai sindaci e, se nominati, almeno

cinque giorni prima dell'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale o in uno stato dell'unione europea.

4. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento e dichiarano di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. .

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

6. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video collegati, il collegamento solo in via audio è consentito a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15)

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro

che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta da altra persona purchè non amministratore o dipendente della società.

Le deleghe sono conservate dalla società.

3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

ARTICOLO 16)

1. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta.

2. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 17)

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dall'Amministratore Unico o da persona designata dall'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 18)

1. L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

2. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

3. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

4. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 19)

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea

e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e) f) e g) dell'articolo 12 deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20)

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri a secondo di quanto delibererà l'assemblea al momento della nomina, salva la facoltà di nominare un Amministratore Unico. Gli amministratori agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile, precisandosi che le decisioni di cui al 3° comma dell'art.2257 c.c. e del 2° comma dell'art.2258 c.c. sono adottate dagli amministratori a maggioranza calcolata per testi dagli

stessi

2. In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art.2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

3. Con la decisione di nomina degli amministratori i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'Organo amministrativo, i poteri e le eventuali limitazioni ai poteri gestori, che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

4. I componenti dell'Organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.

ARTICOLO 21)

1. l'Organo amministrativo, conformemente alla sua

struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina e nel rispetto di quanto stabilito in tema di controllo analogo, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto di quanto stabilito in tema di controllo analogo dell'Automobile club Modena sulla società di Service, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

2. L'organo amministrativo può, con procura, nominare, tecnici o, nonchè procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 22)

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera rac-

comandata A/R da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riduzione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi, se nominati.

4. Le riunioni del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione pos-

sono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 23)

La firma e la rappresentanza legale della Società

di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, se nominato;
- all'amministratore delegato nei limiti della delega;
- agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società;

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 24)

La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria ai sensi di legge.

Il Sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dai presupposti di legge.

In alternativa il Sindaco Unico o al C.S. e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge.

TITOLO VII

BILANCIO, UTILI,

ARTICOLO 25)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

ARTICOLO 26)

1. Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) destinato alla riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono utilizzati in conformità delle deliberazio-

ni, che l'assemblea ritiene di prendere volta per volta.

2. La distribuzione degli utili ai soci viene effettuata presso la sede sociale e presso le altre casse eventualmente incaricate nel termine fissato dall'assemblea o, in mancanza, dall'Organo amministrativo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27)

Scioglimento: la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e per deliberazione dell'assemblea con la maggioranza prevista dall'art.13.

ARTICOLO 28)

Liquidazione:

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss del codice civile.

2. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice civile.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 29)

29.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio della Provincia ove ha sede la Società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

29.2 Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, con arbitrato rituale nel rispetto delle norme previste dal codice di procedura civile in materia.

29.3 Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà ca-

rico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

29.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 30)

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31)

Le comunicazioni da effettuare mediante raccomandata ar possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mano consegnata a soci, amministratori, sindaci, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta e datata.

ARTICOLO 32)

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno

computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, nè il giorno iniziale nè quello finale (articolo opzionale).

ARTICOLO 33)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.TO ANTONIO SALVATORE TEMPESTA

DOTTOR ALESSANDRO FRIGO NOTAIO-sigillo-

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, che si rilascia ad uso

Modena,